

N. R.G. 2019/57



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile

composta da:

Maria Mura	Presidente
Maria A. Sechi	Consigliera
Grazia M. Bagella	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.ro 57 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2019

promossa

da

[redacted] in persona del titolare, costituita con l'Avv. [redacted] S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* [redacted] con sede in Quartu Sant'Elena (CA) costituita con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 2 marzo 2022, elettivamente domiciliata in Cagliari, via [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto,

appellante

CONTRO

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c0932ac2a30126622d6a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2782816934ed76b7d71eb2696549197 Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9b1b316341e05c116b9de7bb4f0



██████████ in proprio e in qualità di erede dell'Avv. ██████████ residente in Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, vico ██████████ ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,

appellata

E CONTRO

██████████
██████████ elettivamente domiciliati in Cagliari nella via ██████████ n. 44 presso lo studio degli Avv.ti ██████████ che si difendono in proprio e difendono e rappresentano gli altri appellati in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,

appellati

E CONTRO

██████████ elettivamente domiciliata in Cagliari, via ██████████ n. 84 presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,

appellata

All'udienza del 4.03.2022 la causa è stata tenuta a decisione, con rinuncia ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche avendovi le parti già usufruito

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: *Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, per tutti i motivi di cui in narrativa:*

“dato atto dell'inadempimento degli Avvocati ██████████ al corretto e diligente espletamento delle obbligazioni conseguenti il mandato professionale ricevuto dall'attore

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c092ac2a36126822d6a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2782816934ed76b7d72b2bb0659477
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9b316341e05c116b9de7bd4f6



per impugnare il provvedimento di cui all'espositiva ed ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla gara per pubblico incanto per l'aggiudicazione del 'Servizio di raccolta domiciliare differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati' indetto dal Consorzio [REDACTED] condannare i medesimi Avvocati [REDACTED] in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED] [REDACTED] nella misura che sin d'ora si quantifica in complessivi euro 276.000,00 di cui 197.000,00 per ricavi di impresa ed euro 79.000,00 per il valore residuo dei mezzi che sarebbero stati acquistati per l'espletamento del servizio, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., ovvero nell'importo superiore che verrà accertato in corso di causa; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari" del doppio grado di giudizio.

Nell'interesse dell'appellata Avv. [REDACTED] [REDACTED] 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 16/2018 del Tribunale di Cagliari.

In via subordinata, nella dannata ipotesi di riforma della sentenza appellata con declaratoria della responsabilità degli Avv. [REDACTED] e con condanna dei medesimi si confermano, comunque, le conclusioni del primo grado del giudizio nei confronti dell'Assicurazione chiamata in causa, tempestivamente costituitasi in prime cure, che di seguito si trascrivono:

2) dichiarare la Società '[REDACTED] S.p.A.', con sede in Milano obbligata, per i titoli sopra dedotti, a tenere indenni e manlevare i convenuti da ogni e qualsiasi condanna che questi ultimi dovessero subire nel giudizio de quo. Per l'effetto di tale declaratoria; 3) Condannare la Società [REDACTED] S.p.A.', con sede in Milano al pagamento dei danni subiti dalla [REDACTED] come determinati dall'Ill.mo Tribunale adito; 4) condannare, in ogni caso, la Società [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in



favore della Ditta attrice delle spese e competenze legali del giudizio manlevando anche per queste i convenuti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse degli appellati Avv. [REDACTED]

[REDACTED] la Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:

- A) *In via principale rigettare le domande avverse.*
- B) *In via subordinata nei confronti della terza chiamata in causa, per la denegata ipotesi di dichiarazione di responsabilità professionale degli avvocati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con conseguente condanna degli eredi al risarcimento dei danni:*
 - B1) *Dichiarare la [REDACTED] SA, in persona del legale rappresentante, obbligata a tenere indenni e manlevare i convenuti da ogni e qualsiasi condanna che questi ultimi dovessero subire nel giudizio de quo;*
 - B2) *condannare la [REDACTED] SA, in persona del legale rappresentante, al pagamento diretto dei danni in favore della ditta [REDACTED]*
 - B3) *condannare la [REDACTED] SA, in persona del legale rappresentante, al pagamento diretto delle spese e competenze legali del giudizio in favore della ditta [REDACTED]*

In ogni caso con vittoria di spese legali del presente procedimento.

Nell'interesse dell'appellata [REDACTED] la Corte Ecc.ma voglia:

- a) *In via principale: rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.*
- b) *In subordine e in ipotesi di accoglimento dell'appello: rigettare la domanda di garanzia ove l'assicurato non provi che l'evento è compreso tra i rischi garantiti.*
- c) *In subordine: dichiarare la società chiamata in causa tenuta nei limiti del massimale con tutte le riduzioni, franchigie e esclusioni di polizza.*

Vinte spese e onorari.

Ragioni di fatto e di diritto



La [REDACTED] già impresa individuale [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 16/2018 del Tribunale di Cagliari pubblicata il giorno 8/01/2018, con la quale è stata rigettata la sua domanda di accertamento della responsabilità professionale svolta nei confronti degli Avv. ti [REDACTED] e di condanna degli stessi al risarcimento del danno cagionato, quantificato in euro 276.000,00, ovvero nell'importo eventualmente superiore accertato in corso di causa.

Nel primo grado del giudizio l'attore aveva lamentato l'inadempimento dell'obbligazione assunta dai convenuti per l'assistenza tecnico-legale finalizzata all'instaurazione di un giudizio dinanzi al TAR Sardegna. Aveva spiegato l'attore che tale iniziativa giudiziale si era resa necessaria poiché, a seguito della sua partecipazione ad una gara d'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti, indetta dal Consorzio [REDACTED] per conto di alcuni comuni associati, si era reso aggiudicatario in via provvisoria del servizio. Tuttavia, a seguito del riscontro di un'anomalia dell'offerta proposta, nonostante avesse fornito i chiarimenti richiesti, ritenuti non esaurienti, la aggiudicazione gli era stata revocata.

Segnatamente, l'attore aveva esposto:

- che il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione gli era stato comunicato via fax alle ore 18.38 del 10.12.2004 e, successivamente, con lettera raccomandata a/r in data 15.12.2004;
- che già in data 13.12.2004 aveva consegnato allo studio legale [REDACTED] [REDACTED] tramite suo figlio [REDACTED] [REDACTED] una copia del provvedimento di esclusione comunicato via fax in data 10.12.2004. La copia era stata ricevuta da [REDACTED] [REDACTED] segretaria dello studio legale;
- che nella stessa giornata aveva avuto un colloquio telefonico con l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] concernente il documento consegnato alla segretaria e che il successivo 16.12.2004 aveva consegnato allo studio legale anche il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione ricevuto mediante raccomandata a/r; in tale circostanza aveva sottoscritto, su indicazione dell'Avv. [REDACTED] l'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo in questione;



- che il legale aveva ribadito in quella circostanza di aver preso atto che la prima comunicazione della revoca dell'aggiudicazione fosse pervenuta via fax in data 10.12.2004;
- che il legale aveva provveduto a consegnare il ricorso all'UNEP, presso la Corte d'Appello di Cagliari, solo in data 9.02.2005, affinché venisse notificato in quella stessa giornata, quando ormai il termine ultimo di gg. 60 per l'impugnazione del provvedimento era scaduto da un giorno e che proprio siffatto ritardo aveva comportato il rigetto del ricorso con pronuncia di mero rito. L'errore nel calcolo del termine per l'impugnazione del provvedimento, da parte dello studio legale incaricato, sarebbe risultato evidente anche alla luce della nota scritta sull'atto consegnato all'UNEP "urgente, si notificchi entro il 9.02.2005";
- che neppure in occasione del pagamento della prima parcella ai legali, in data 16.02.2005, era stato informato che il ricorso avrebbe potuto essere rigettato a causa della tardività della notifica;
- che, se tempestivamente depositato, il ricorso sarebbe stato accolto in quanto il provvedimento di revoca era stato adottato in base ad una valutazione tecnico-economica errata e a deduzioni pretestuose.

Gli avvocati convenuti, costituitisi in giudizio, avevano chiesto il rigetto delle pretese avversarie allegando, a loro volta, che:

- nessun atto era stato ricevuto presso il proprio studio legale in data 13.12.2004, né dall'addetta alla segreteria [REDACTED] (la quale non era autorizzata a ricevere alcun documento senza una preventiva autorizzazione degli avvocati) né da essi stessi, in quanto nessuno dei due convenuti era presente presso lo studio in quella data a causa di impegni lavorativi fuori sede, ragione per cui non avevano neppure interloquito con l'attore;
- l'avv. [REDACTED] aveva preso visione del provvedimento da impugnare, per la prima volta, in data 16.12.2004, e si era trattato di quello pervenuto allo [REDACTED] tramite lettera raccomandata a/r del 15.12.2004. Tale assunto avrebbe trovato conferma nel fatto che l'istanza di accesso agli atti



della procedura di aggiudicazione era stata predisposta proprio sulla base del provvedimento pervenuto tramite raccomandata, non a mezzo fax;

- a seguito della sottoscrizione della procura speciale alle liti da parte dell'attore e della consegna della documentazione necessaria era stato redatto il ricorso finalizzato ad ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo in questione e siffatto atto processuale era stato concluso già in data 7.02.2005, benchè la notifica fosse stata effettuata in data 9.02.2005 per via di un problema di salute dell'Avv. [REDACTED] Quanto alla dicitura "si notifichi entro oggi 9.02.2004", era stata apposta al ricorso in quanto tale precisazione era espressamente richiesta dall'ufficio notifiche di Cagliari;
- solo in data 16.02.2005, quando l'attore (su richiesta dei legali medesimi ai fini del deposito presso la cancelleria del TAR Sardegna) aveva consegnato agli avvocati una nuova copia del provvedimento impugnato, in quanto la copia precedentemente fornita non risultava compiutamente leggibile, i legali si sarebbero potuti effettivamente accorgere che da tale documento risultava la ricezione via fax in data 10.12.2004;
- la tardività del ricorso al TAR Sardegna era stata eccepita dalla controparte del giudizio amministrativo solo due anni dopo l'instaurazione di tale processo e, in ogni caso, l'attore era già stato edotto di avere poche chances, nel merito, che le sue istanze fossero accolte dal giudice amministrativo;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente gli orari di apertura della ditta dell'attore era stata predisposta solo al fine di ottenere la remissione in termini per la notifica del ricorso, in quanto l'attore aveva insistito in tal senso, atteso che nell'orario in cui risultava ricevuto il fax la ditta era chiusa.

I convenuti avevano chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della [REDACTED] SpA, al fine di essere da essa manlevati in caso di condanna al risarcimento del danno all'attore; avevano, inoltre, prodotto la comunicazione del sinistro all'assicurazione effettuata già in data 7.11.2007.



Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c092ac2a36128822d8a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2782816934ed76b7d712b2c6c56177
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9bb316341e05c116b9de7bd4f6

La [redacted] costituitasi in giudizio, aveva affermato l'infondatezza delle pretese di parte attrice, aderendo alle deduzioni di parte convenuta, e chiesto il rigetto delle domande dell'attore. In subordine aveva eccepito la sussistenza dei massimali e delle franchigie alla prestazione assicurativa.

A seguito della morte del convenuto Avv. [redacted] il procedimento era stato interrotto e successivamente riassunto, proseguendo nei confronti dell'Avv. [redacted] in proprio e quale erede dell'Avv. [redacted] nonché nei confronti degli altri eredi di quest'ultimo: [redacted]

La causa era stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'Avv. [redacted] e degli altri eredi dell'Avv. [redacted] nonché mediante prova testimoniale, con escussione dei testi [redacted] (segretaria dello studio legale [redacted] - [redacted] [redacted]) (figli del titolare della ditta attrice), Avv. [redacted] (legale del Consorzio [redacted]), [redacted] (testi di parte convenuta).

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 16/2018 ha statuito nei seguenti termini: “*Rigetta tutte le domande;*

- *dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 65,06 per spese e euro 9.750,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;*
- *dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, eredi [redacted] che liquida in 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;*
- *dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;*
- *dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede in relazione alla posizione dei testi [redacted] e [redacted]*

Muovendo dalla considerazione per cui l'avvocato assume un'obbligazione di mezzi, il cui adempimento va valutato in ragione della concreta esecuzione secondo il canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio



gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. in relazione alla pretesa azionata. In particolare, l'attore non avrebbe provato di aver messo i convenuti al corrente, al primo incontro utile, della reale data di comunicazione del provvedimento di revoca dell'affidamento da parte del Consorzio

██████████ D'altra parte, quanto assunto dall'attore non avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni di entrambe le parti. Segnatamente: *“La segretaria dello studio professionale, ██████████ (teste ab origine indicata dal medesimo attore) ha, invero, negato che il fax 10.12.2004 le sia stato consegnato nella mattina del 13.12.2004 così, come del pari, ha negato che alcun colloquio telefonico sia intercorso tra lo ██████████ e l'Avv. ██████████ nella sera del medesimo 13.12.2004 trovandosi quest'ultima fuori sede da alcune ore. Detta ultima circostanza è stata, altresì, confermata dai testi ██████████ (“la ██████████ e il ██████████ sono giunti in Porto Rotondo dopo le 17.30”) e ██████████ (“ricordo che incontrai la ██████████ ... la sera del giorno prima del processo penale, verosimilmente tra le 17.00 e le 18.00. Gli Avvocati sono giunti insieme”). Lo stesso teste ██████████ ha poi riferito che la conversazione telefonica della sera del 13.12.2004 (che, rileva il Tribunale, durò appena due minuti) intercorse tra la sua persona e lo ██████████ al quale ella riferì che il legale era fuori sede. Quanto sopra esposto induce a disattendere le difformi dichiarazioni rese dal teste ██████████. Costui, invero (nel tentativo di conferire maggiore attendibilità alle sue dichiarazioni) ha riferito di circostanze mai neppure allegate dall'attore ovvero di aver accompagnato il padre “negli incontri tesi a sottoscrivere l'accesso agli atti e per la corresponsione dell'acconto di parcella”. Infine, neppure può omettersi di rilevare che (come risulta documentalmente dimostrato dal prodotto tabulato telefonico) l'asserita consegna del fax nella mattina del 13.12.2004 non sarebbe stata neppure preceduta da una prudenziale comunicazione telefonica, di tal che appare quanto meno inverosimile (non risultando neppure allegata l'esistenza di pregressi rapporti professionali tra i legali e lo ██████████) che il predetto documento possa essere stato ricevuto “al buio” dalla segretaria dello studio. A conclusioni non dissimili deve giungersi anche in riferimento alle dichiarazioni del teste ██████████ ██████████ la quale (oltre a errare nella collocazione temporale avendo ella riferito che l'incontro al quale partecipò avvenne nel novembre 2005 laddove ciò avvenne nel novembre 2007) ha riferito della confessione e/o assunzione di responsabilità ad opera dell'Avv. ██████████ circostanza mai neppure allegata dall'attore e di cui vi è notizia alcuna nel carteggio intervenuto tra le parti prima della introduzione del giudizio. La stessa ha, poi, pure riferito che il padre non ebbe a sottoscrivere “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio*



che l'Avv. [REDACTED] proponeva come espediente" laddove, per contro, detta dichiarazione risulta debitamente sottoscritta dallo [REDACTED] (e da questi mai disconosciuta)". Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha ricostruito nei seguenti termini i tratti salienti della vicenda: "l'attore, nella sera del 16.12.2004, ebbe a consegnare allo studio legale una copia del provvedimento di esclusione privo di ogni indicazione attestante l'avvenuta ricezione a mezzo fax; ... ebbe a consegnare il fax ricevuto in data 10.12.2004 solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso; non poteva ritenersi determinante l'annotazione apposta sul ricorso "urgente, si notifichi entro il 9.02.2005" (non apparendo inverosimile quanto riferito dai legali circa la cautela professionale) ovvero il fatto che nel ricorso indirizzato al TAR si legge a pag. 5 che "con nota prot. 3116 del 10.12.2004 pervenuta al ricorrente il 12.12.2004...", trattandosi di evidente errore materiale (e non potendo escludersi a priori che il riferimento – in attinenza con gli elementi istruttori emersi in causa – fosse, in realtà, al 15.12.2004)."

La impresa individuale [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza, formulando due motivi di gravame.

I) Responsabilità dei legali per tardività della notifica al TAR Sardegna del ricorso per annullamento del provvedimento amministrativo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato sia le prove precostituite sia le prove costituenti, inerenti l'accertamento della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione.

Quanto alle prime, la prova della responsabilità dei convenuti risulterebbe dai documenti prodotti da entrambe le parti, perché:

1. già nel doc. n. 28 prodotto dai convenuti in primo grado con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ossia la copia del provvedimento di revoca ricevuto via fax, sarebbe stata chiaramente leggibile la stringa comprovante l'invio tramite fax, quale dimostrazione che gli avvocati avevano avuto a disposizione sin da subito la data della prima comunicazione del provvedimento;

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c032ac2a36128822d8a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2782816934ed76b7d71e2bb2c6c5617
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b108a9bb316341e05c116b9de7bd4f6



2. gli stessi convenuti avevano ammesso, con la racc. a.r.del 9-12 gennaio 2008 inviata all' Avv. ██████ (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), che da subito avevano avuto a disposizione la copia del provvedimento inviata via fax, sebbene nella medesima non fosse leggibile la marcatura del fax;
3. la copia pervenuta via fax era stata depositata, perfettamente leggibile, presso il TAR Sardegna in data 18.02.2005, ciò in netta contraddizione con quanto sostenuto dall'Avv. ██████ la quale aveva affermato di aver appreso della tardività del ricorso solo a seguito della comunicazione del difensore del Consorzio ██████ nel 2007. Siffatta condotta denoterebbe la disattenzione dei legali;
4. costituirebbe indice della consapevolezza dei legali che il *dies a quo* del termine per la notifica del ricorso fosse il giorno 10.12.2004, anche l'annotazione sul ricorso consegnato all'UNEP con la richiesta di notifica in giornata ("urgente, si notifichi entro il 9.02.2005"), sebbene il giudice di prime cure avesse affermato che questa richiesta fosse riconducibile ad una cautela professionale. Peraltro, tale affermazione del Tribunale si porrebbe in netto contrasto con la motivazione adottata per il rigetto della domanda dei convenuti ai fini della condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. perché *"le peculiarità della vicenda in esame e l'esistenza di taluni indizi a sostegno della pretesa dell'attore (quale la cit. annotazione apposta sul frontespizio del ricorso [...]) inducono questo Tribunale al rigetto della pretesa"*.

Quanto alle seconde:

5. nonostante le evidenti contraddizioni ravvisabili con riferimento alle affermazioni dell'Avv. ██████ anche in sede di interrogatorio formale, queste erano state ritenute attendibili dal giudice di prime cure. In particolare, l'Avv. ██████ aveva esposto di aver visto per la prima volta il fax *de quo* pochi giorni prima dell'udienza dinanzi al TAR tenutasi nel 2007, sebbene avesse a disposizione una copia ben leggibile del documento già dal momento in cui la medesima era stata depositata al TAR Sardegna in data 18.02.2005;



6. il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inattendibili le deposizioni dei testi escussi su istanza degli appellati, compresa la segretaria dello studio legale [REDACTED] [REDACTED] piuttosto che, erroneamente, ritenere tali i suoi testimoni, specie con riferimento alle dichiarazioni del figlio [REDACTED] che aveva affermato di aver consegnato personalmente in data 13.12.2004 il fax alla segretaria dello studio legale. Sarebbe stato contraddittorio che la segretaria non potesse ritirare documenti dai clienti, come affermato da quest'ultima e dai legali, ma che potesse compiere attività come la formazione dei fascicoli;
7. risulterebbero inconciliabili le affermazioni della segretaria [REDACTED] [REDACTED] e dell'Avv. [REDACTED] circa la presenza di quest'ultima e dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio la mattina del 13.12.2004. Segnatamente, la teste [REDACTED] aveva affermato all'udienza del 20.01.2015 che la mattina del 13.12.2004 "gli avvocati neppure erano presenti in studio" mentre all'udienza del 28.02.2013 aveva affermato che i legali, nella medesima data, erano partiti per Olbia solo nel pomeriggio;
8. la pronuncia del Tribunale avrebbe stigmatizzato alcuni aspetti delle deposizioni dei testimoni [REDACTED] e [REDACTED] semplicemente perché vertenti su circostanze non dedotte negli atti difensivi di parte appellante, ma mai smentite dalle altre testimonianze (es. la circostanza che [REDACTED] [REDACTED] avesse accompagnato il padre agli incontri con i legali e che lui stesso avesse consegnato la copia del fax presso lo studio legale). Erroneo sarebbe, altresì, il rilievo del Tribunale secondo cui non sarebbe verosimile che l'asserita consegna del fax il 13.12.2004 non fosse stata preceduta da una chiamata prudenziale allo studio legale in difetto di rapporti pregressi. Piuttosto, il sig. [REDACTED] non era sconosciuto allo studio, come desumibile da quanto affermato da parte convenuta nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., secondo cui la mattina del 16.12.2004 "il sig. [REDACTED] l'aveva cercata con urgenza per un nuovo problema".

II) Fondatezza del ricorso al TAR e probabilità del suo accoglimento.

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c092ac2a36128822d8a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2782816934ed76b7d71e2bb2c6c5617
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b108a9b316341e05c116b9de7bd4fb



Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto procedere all'analisi del merito del ricorso, atteso che la tardività della notifica era stata causata dalla condotta inadempiente degli appellati. La ragionevole probabilità di accoglimento emergerebbe sotto più profili, stante l'illegittimità del provvedimento di revoca, che aveva rimesso in discussione aspetti già valutati positivamente in sede di esame della offerta, con particolare riferimento all'asserita incongruità della forza lavoro, elemento che, peraltro, non era neppure stato oggetto di richiesta di chiarimenti e risultava identico all'entità della forza lavoro indicata dall'altra offerente, scelta, poi, in via definitiva dal Consorzio. Inoltre, il provvedimento era viziato anche da errori di calcolo da parte del Consorzio circa gli elementi della proposta.

L'Avv. [REDACTED] [REDACTED] costituitasi in giudizio, ha confutato i singoli motivi di gravame ribadendo, in particolare, che non appena appurata la tardività del ricorso, pochi giorni prima dell'udienza dinanzi al TAR, aveva tentato di convincere lo [REDACTED] ad abbandonare l'iniziativa giudiziale, ma questi aveva insistito affinché si proseguisse il giudizio. Era stato in quell'occasione che l'avvocato gli avrebbe fatto sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente gli orari di apertura della [REDACTED] nella speranza di ottenere la rimessione in termini per la notifica del ricorso. In ogni caso, l'appellante non solo non avrebbe dimostrato che la tardività della notifica fosse stata causata da una condotta negligente ovvero imprudente ovvero imperita dei legali, ma neppure il nesso causale, posto che la probabilità di accoglimento del ricorso era remota, come già rappresentato preventivamente allo [REDACTED]. Difatti, l'aggiudicazione provvisoria non era vincolante per l'amministrazione dell'ente, alla quale competeva la decisione sull'aggiudicazione definitiva; inoltre, gli errori di calcolo non riguardavano i prezzi unitari, per cui non sussisteva l'onere di correzione in capo alla commissione di gara o all'ente aggiudicatore. Il fatto che i legali avessero formulato al meglio le tesi difensive nel ricorso non poteva essere indice della probabilità di accoglimento del medesimo.

Si sono costituiti in giudizio anche gli appellati Avv. [REDACTED] [REDACTED] Avv. [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] i quali hanno contestato la fondatezza delle

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c032ac2a36128822d8a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828186934ed76b7d712bb2c6c5617
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b108a9bb316341e05c116b9de7bd4f6



censure dell'appellante chiedendone il rigetto rilevando: (punto n. 1) il doc. n. 28 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dell'Avv. [REDACTED] non contiene la stringa di ricezione con i dati di invio e ricevimento, diversamente da quanto affermato dall'appellante; (punto 2) con la lettera raccomandata inviata al legale dell'appellante (doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta) in data 9.08.2008 si comunicava di aver avuto dallo [REDACTED] una copia del provvedimento impugnato molto scura ed interlineata con penna rossa, dalla quale non si evinceva la ricezione a mezzo fax, contrariamente a quanto affermato dalla controparte; (punto n. 3) la copia del provvedimento impugnato depositata al TAR il 18.02.2005 era stata consegnata dall'appellante solo il 16.02.2005, data successiva al deposito del ricorso e , dunque, solo da quel momento gli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero potuto accorgersi che la comunicazione del provvedimento di revoca era avvenuta già il 10.12.2004; (punto n. 4) era stata richiesta la notifica entro il giorno 9.02.2005, con la precisazione dell'urgenza, perché all'epoca i tribunali amministrativi dichiaravano inammissibili i ricorsi qualora la consegna del plico postale(e non già la richiesta di consegna) non fosse avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie era necessario che la consegna del plico avvenisse entro il 13.02.2005; (punto n. 5) non sussisterebbe alcuna contraddizione nelle affermazioni dell'avv. [REDACTED] poiché è ben comprensibile che non avesse preso visione del documento portato dal cliente il 16.02.2005 in quanto era la segretaria ad occuparsi della formazione dei fascicoli e, pertanto, i legali avevano appreso dell'esistenza del fax solo dopo essere stati contattati dal difensore del Consorzio [REDACTED] il quale intendeva eccepire la tardività del ricorso; (punto n. 6) non vi sarebbe alcuna contraddizione con riferimento alle affermazioni circa le mansioni della segretaria [REDACTED] la quale poteva compiere attività come contattare i clienti e formare i fascicoli, mentre non le era consentito accettare dai clienti documenti relativi a pratiche non ancora aperte; (punto n. 7), non vi sarebbe contraddizione nelle affermazioni della segretaria circa l'assenza degli avvocati dallo studio in data 13.12.2004; (punto n. 8) il Tribunale avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dei testimoni, con particolare riferimento all'inattendibilità di quanto sostenuto dai testi [REDACTED] e



Quest'ultima, in particolare, non solo avrebbe errato nella collocazione temporale (anno 2005 anziché 2007) di uno degli incontri con i legali ai quali affermava di aver partecipato, ma aveva, altresì, affermato che l'avv. si sarebbe assunta la responsabilità della tardività del ricorso, circostanza mai neppure allegata dall'appellante.

L'appellata costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le deduzioni dell'appellante e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

I diversi profili che riguardano la prima censura attengono alla condotta tenuta dalle parti nella fase iniziale del rapporto professionale e riguardano, sostanzialmente, la compiuta (o meno) rappresentazione dei fatti da parte del cliente all'avvocato incaricato di impugnare il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria appena ricevuto.

Per muovere da una corretta premessa non è superfluo ricordare, a monte del ragionamento, il principio per cui *“L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, ...”* (Cass. sez. 3 ord. n. 8495 del 06/05/2020, nonché Cass., ord. n. 19520 del 19/07/2019). Conseguentemente, da tali principi, che a fronte della pronuncia di inammissibilità del ricorso amministrativo per non essere stato rispettato dall'avvocato incaricato il termine di impugnazione stabilito a pena di decadenza, compete a questi -avendo il cliente assolto l'onere, su di sé gravante, di provare di avere conferito l'incarico professionale, nonché l'esito sfavorevole determinato dalla violazione della norma processuale che consente l'avvio del processo- dimostrare



di essere stato esente da colpa nell'espletamento dell'attività preparatoria e di instaurazione della causa davanti al giudice amministrativo. Più in generale, occorre ricordare che: *“Le obbligazioni, siano esse “di risultato” o “di mezzi”, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una “utilitas” oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione “di mezzi” il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (...). Ne consegue che il debitore “di mezzi” prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili.”* (n. 4876 del 28/02/2014). Nella specie, a fronte della pacifica violazione della menzionata regola processuale, compete indubbiamente all'avvocato dimostrare di essere stato esente da colpa per avere, nonostante la tardiva impugnazione, operato con scrupolo e diligenza a fronte ed in ragione delle informazioni acquisite dal proprio cliente. Alla luce di tali precisazioni ed entro i limiti delle censure svolte dall'appellante, devono, pertanto, essere verificati la corretta distribuzione degli oneri probatori ed il vaglio delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, secondo cui l'attore non avrebbe debitamente assolto all'onere della prova su di esso gravante.

L'accertamento della responsabilità del professionista, stante la peculiarità della fattispecie in esame, implica l'analisi delle condotte tenute dalle parti oggetto della prima, variamente articolata censura formulata dall'appellante, che per le loro strette connessioni -stante anche la relativa, reciproca valenza indiziante- devono essere esaminate nel loro complesso.

Anzitutto compete all'attore, a fronte delle allegazioni specifiche poste a fondamento della domanda, dimostrare l'antefatto su cui fonda la responsabilità del professionista, vale a dire:

- 1.** che già in data 13.12.2004: **a.** aveva consegnato allo studio legale [REDACTED] tramite suo figlio [REDACTED] una copia del provvedimento di esclusione comunicato via fax in data 10.12.2004; **b.** che la copia era stata ricevuta da [REDACTED] segretaria dello studio legale; **c.**

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c092ac2a3b128822d8a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828186934ed76b7d71e2bb2c6c56177
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b108a9b316341e05c116b9de7bd4f6



che, inoltre, lo [REDACTED] aveva conferito nel pomeriggio telefonicamente con l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per rappresentarle la questione (concernente il documento consegnato alla segretaria): tali circostanze non possono essere ritenute dimostrate all'esito dell'istruttoria svolta poiché: **a. b.** a fronte delle opposte deposizioni del teste [REDACTED] [REDACTED] figlio dell'attore e suo collaboratore nell'esercizio dell'impresa - che ha confermato di avere consegnato il fax alla segretaria nella suddetta circostanza- e della teste [REDACTED] [REDACTED] segretaria dello studio professionale - che ha negato di aver visto [REDACTED] [REDACTED] la mattina del 13.12.2004 e precisato di non poter ritirare atti relativi a pratiche che non sono ancora aperte - devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni rese dal primo in quanto smentite da talune circostanze, e segnatamente: 1) è lo stesso appellante che a pag. 14 dell'atto di appello afferma che il doc. 28 (fotocopia sottolineata in rosso) è stato consegnato il giorno 16 dicembre, e non il 13, in netta contraddizione con quanto affermato dal figlio (testualmente: *"doc. 28 già richiamato, che mostra come il documento da subito consegnato all'Avv. [REDACTED] (appunto il 16.12.2004) recasse la stringa della ricezione a mezzo fax"*); 2) [REDACTED] [REDACTED] ha anche affermato di aver assistito lui stesso alla chiamata del 13 pomeriggio asseritamente avvenuta tra l'avv. [REDACTED] e suo padre [REDACTED] ma che questa chiamata sia avvenuta è smentito dagli altri elementi che si vanno appresso ad esaminare.

Parimenti inattendibile e comunque non dirimente deve ritenersi la deposizione della teste [REDACTED] [REDACTED] la quale ha fatto riferimento, nella propria deposizione, alla data del 5.11.2005, mai menzionata dalle parti, quindi ragionevolmente errata, e si è espressa su fatti successivi al deposito del ricorso, di per sè irrilevanti (inverosimile deve ritenersi anche la riferita, asserita assunzione di responsabilità da parte dell'avv. [REDACTED] con riferimento alla tardività della notifica).

Per converso, va condiviso il giudizio di attendibilità della teste [REDACTED] essendo verosimile e ragionevole che la segretaria di studio non potesse accettare documenti da soggetti terzi, che non avessero previamente conferito un incarico al titolare dello studio legale, salvo indicazioni diverse da parte di questi. Ampio riscontro, inoltre, a conferma della attendibilità della teste, ha trovato la sua dichiarazione per cui avrebbe ricevuto personalmente la telefonata, in studio, nel pomeriggio da



parte dello [REDACTED] riferendogli che gli avvocati erano assenti, per essere partiti a Olbia. Tale circostanza è stata infatti confermata dai testi [REDACTED] e [REDACTED] della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, clienti che avevano incontrato gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] il 13.12.2004 a Olbia, prima dell'udienza che si sarebbe tenuta il giorno successivo. Di tale udienza è stato, altresì, prodotto il verbale (datato 14.12.2004) davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia da cui risulta, appunto, la presenza dell'Avv. [REDACTED] (doc.26 convenuti). Per altro verso, dai tabulati telefonici prodotti dallo stesso attore (doc. 12) risulta che la telefonata in questione era stata effettuata presso lo studio, alle h. 17,40, in un momento, dunque, in cui sicuramente gli avvocati erano in viaggio: fatto che smentisce l'assunto dell'attore (confermato dal figlio), di avere conferito, in quella circostanza, con l'avvocato [REDACTED] e conferma, per contro, quanto riferito dalla teste [REDACTED] (cfr. punto a-b che precede).

2. Che il successivo 16.12.2004 avesse consegnato allo studio legale il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione ricevuto mediante raccomandata a/r, chiarendo, tuttavia, al legale di avere ricevuto il fax in data 10.12.2004 recante l'integrale comunicazione del provvedimento. L'assunto, pacifico quanto alla prima parte, è decisamente contestato con riferimento alla seconda: sotto tale, ultimo profilo si rileva che proprio nell'occasione del conferimento dell'incarico, pacificamente, il legale ebbe a pedisporre col cliente l'istanza di accesso agli atti (doc. 8 attore) nella quale risulta riportato: *"... con nota del 10/12/2004 prot. 3116 pervenuta a mezzo raccomandata AR il 15.12.2004 codesto Consorzio ha significato, per le motivazioni indicate la revoca della aggiudicazione provvisoria ..."*. Tale nota, recante la data del 16 dicembre 2004 e la sottoscrizione di [REDACTED] [REDACTED] evidenzia quale modalità di ricezione la sola racc.a.r. del 15.12.2004, presumibilmente, dunque, l'unico documento sottoposto dal cliente all'attenzione del legale. La sottoscrizione dell'atto da parte dello [REDACTED] che attendibilmente ne aveva discusso e visionato il contenuto in quella circostanza, porta, altresì, a ritenere che, contrariamente a quanto dal medesimo assunto, alcuna indicazione egli avesse fornito in ordine alla comunicazione ricevuta a mezzo fax nei giorni precedenti.



4. E' incontestato che la raccomandata fosse stata restituita nella stessa occasione (circostanza peraltro confermata anche dalla segretaria di studio) e che ai legali fosse stata poi consegnata dal sig. [REDACTED] la copia sottolineata in rosso il 29.12.2004 insieme ad altri documenti necessari alla predisposizione del ricorso. Tale copia, distinta, come accennato, quale doc. 28 nel fascicolo dei convenuti, non può, oggettivamente, essere percepita come fax, trattandosi di una fotocopia di scarsa definizione dove, solo nella seconda pagina, sulla parte superiore, è presente una illeggibile traccia di stampa.

E' parimenti incontestato che l'avvocato avesse domandato al cliente, in epoca successiva al deposito del ricorso, una copia leggibile del provvedimento al fine di confezionare il fascicolo dei documenti da presentare al Tar, adempimento domandato alla segretaria di studio.

Costituisce, invece, oggetto di contestazione il fatto che gli avvocati avessero avuto conoscenza dell'invio del provvedimento a mezzo fax prima della scadenza del termine per la notifica del ricorso. Si premette che una comunicazione o un chiarimento sul punto avrebbe potuto essere dato anche successivamente al conferimento dell'incarico, purchè in tempo utile per effettuare la notifica: nella specie la circostanza non risulta neppure allegata dalla parte attrice. Piuttosto, l'appellante attribuisce un significato indiziante in ordine alla veridicità delle proprie allegazioni (consegna del fax alla segretaria, conferma all'avvocato nella stessa giornata, l'aver ribadito il 16/12 la circostanza della precedente comunicazione via fax) al fatto che l'avv. [REDACTED] avesse appostato al ricorso la dicitura "*urgente si notifichi entro il 9.2.2005*" che non avrebbe avuto senso apporre in riferimento ad un termine che fosse andato a scadere il giorno 13: ciò attesterebbe il fatto che il difensore, edotto di dover procedere alla notifica con riferimento alla data di ricezione del fax, avesse indicato il giorno 9, purtuttavia errando sul conteggio dei 60 gg (il giorno 9 si era, infatti, già verificato il ritardo di un giorno). Ora, precisato che l'attore fonda la asserita presunzione su altra presunzione, l'argomento è tutt'altro che convincente a fronte della spiegazione fornita dalla controparte, per cui la richiesta andava fatta in urgenza per tempo, onde evitare contestazione quanto al rispetto del termine (deposito/ricezione) dell'impugnazione. Poco verosimile è, per



contro, che lo studio degli avvocati amministrativisti avesse errato nel conteggio del termine per l'impugnazione (60 gg) per non avere tenuto conto del fatto che i mesi di dicembre e gennaio hanno 31 giorni. L'argomento supporta, semmai, la allegazione della professionista secondo cui non era stata messa a conoscenza della ricezione, da parte del cliente, del provvedimento a mezzo fax alcuni giorni prima rispetto alla ricezione della raccomandata.

5 A questo punto le allegazioni dell'attore attengono a condotte successive alla notifica del ricorso: segnatamente, l'acquisizione della copia del provvedimento da allegare al fascicolo di parte nel procedimento già instaurato davanti al TAR. Invero, neppure in tale momento il difensore si sarebbe avveduto del fatto che il documento risultava trasmesso a mezzo fax , recante la data del 13 dicembre, nonostante la chiara e obiettiva percepibilità del suo tenore, stante la perfetta leggibilità della stringa sul lato superiore di entrambe le pagine (doc. 5 fascicolo TAR e doc.3 attore). La parte convenuta ha giustificato la circostanza allegando che, diversamente da quanto accadeva per l'instaurazione del rapporto professionale, il confezionamento del fascicolo di parte era demandato alla segretaria, essendo, in particolare, suo compito, fra l'altro, contattare i clienti e ricevere i documenti dopo l'apertura dei fascicoli. Tale prassi dello studio, confermata dalla teste ██████████ non solleverebbe, evidentemente la professionista da eventuali responsabilità derivanti dalle attività demandate nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di studio. Nella specie, tuttavia, l'omessa verifica del suddetto documento, che avrebbe consentito al legale di percepirne appieno il contenuto, non ha sortito alcuna decisiva conseguenza, non potendo valere ad evitare la tardività dell'impugnazione ormai verificatasi, sebbene non ancora nota. In altri termini, anche ipotizzando, sotto tale prospettiva un profilo di negligenza del legale, mancherebbe, all'evidenza, il contributo causale di tale omissione rispetto all'evento dannoso lamentato. E' pertanto irrilevante sotto il profilo considerato, interrogarsi in ordine alla verosimiglianza o meno dell'assunto per cui i legali avessero saputo della tardività del ricorso solo nel momento in cui l'Avv. ██████████ li aveva contattati, allorchè, in prossimità dell'udienza del 7.11.2007, si accingeva a sollevare l'eccezione nell'atto difensivo del Consorzio che rappresentava.



Con riferimento alle censure prospettate, in definitiva, la ricostruzione svolta nei termini di cui sopra, consente di ritenere insussistenti, conformemente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, i presupposti per affermare la responsabilità degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in relazione all'evento (tardività dell'impugnazione) verificatosi, vale a dire la negligenza di questi nel depositare l'atto oltre i termini di legge.

Non sussistendo una condotta negligente, secondo il parametro sopra indicato in capo ai professionisti, gli stessi non possono essere ritenuti inadempienti agli effetti del disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c., per non essere loro imputabile la tardività del ricorso.

Di conseguenza, diviene irrilevante l'esame del secondo motivo, concernente il giudizio prognostico circa gli esiti del giudizio amministrativo ove correttamente instaurato, in ordine alla pretesa risarcitoria degli attori, per il danno - conseguenza asseritamente riportato.

Le spese seguono la soccombenza. La comunanza delle difese svolte dalle diverse parti consente la liquidazione dei compensi professionali entro il minimo previsto dal tariffario.

Ricorrono i presupposti di cui alla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 17, comma 1-quater, e 18, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda;

rigetta l'appello avverso la sentenza n. 16/2018 del Tribunale di Cagliari.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore di ciascuna delle parti appellate - Avv. [REDACTED] altri eredi [REDACTED] Compagnia di assicurazione chiamata in causa, liquidandole in euro 4750,00, oltre accessori e rimborso forfettario.

Ricorrono i presupposti di cui alla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 17, comma 1-quater, e 18, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022



La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

La Cons. Est.

Dott. ssa Grazia M. Bagella

Firmato Da: MARIA MURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c00c6408d0c032ac2a36126822d6a6e - Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2782816934ed76b7d71e2b2c6c59e177
Firmato Da: BAGELLA GRAZIA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5b106a9bb316341e05c1161b9de7bd4f6

